SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Seconda Università di Roma

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere, nel corso del 1989, due vigili urbani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego, in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 9 settembre 1989, n. 9096, del comune di Nonantola (Modena), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due vigili urbani, (quinta qualifica funzionale) ricorrendo a graduatoria di idonei approvata con delibera n. 36 del 25 maggio 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilita, il comune di Nonantola (Modena) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di, Nonantola (Modena);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Nonantola (Modena), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989 due vigili urbani (quinta qualifica funzionale) ricorrendo ad idonei di graduatoria approvata con delibera n. 36 del 25 maggio 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 229

90A0738

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Varmo ad assumere, nel corso del 1989, un applicato tecnico disegnatore, un vigile urbano e un operaio qualificato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 12 ottobre 1989, n. 6008, del comune di Varmo (Udine), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un applicato tecnico disegnatore (quinta qualifica funzionale), un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) e un operaio qualificato (terza qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Varmo (Udine) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Varmo (Udine), in relazione alla grave carenza d'organico;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Varmo (Udine), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un applicato tecnico disegnatore (quinta qualifica funzionale), un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) e un operaio qualificato (terza qualifica funzionale), con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 362

90A0739

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1989.

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere, nel corso del 1989, un ragioniere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 16 giugno 1989, n. 1642, del comune di Telti (Sassari), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un ragioniere, (sesta qualifica funzionale) vincitore di concorso bandito con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Telti (Sassari) ha adempiuto l'onere dell'attuazione del processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Telti (Sassari);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Telti (Sassari), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un ragioniere (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito con delibera consiliare n. 2 del 23 gennaio 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica

GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 231

90A0771

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Calabritto ad assumere, nel corso del 1989, un perito chimico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'11 aprile 1989, n. 1907, del comune di Calabritto (Avellino), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un perito chimico, (sesta qualifica funzionale) vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 9 gennaio 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Calabritto (Avellino) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Calabritto (Avellino);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Calabritto (Avellino) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un perito chimico (sesta qualifica funzionale) vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 9 gennaio 1989;

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259

90A0772

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Iesolo ad assumere un programmatore-operatore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 9 ottobre 1989, n. 27607, del comune di Iesolo (Venezia), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un programmatore-operatore, (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso istituito con delibera consiliare n. 230 del 29 giugno 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 21-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Iesolo ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Iesolo;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Iesolo (Venezia), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un programmatore-operatore (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso istituito con delibera consiliare n. 230 del 29 giugno 1989.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 230

90A0773

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere, nel corso del 1989, una unità di personale con funzioni di bidello.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 11 settembre 1989, n. 5067, del comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere una unità di personale con funzioni di bidello (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Trinità d'Agultu e Vignola;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, una unità di personale con funzioni di bidello (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 219

90A0774

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1990.

Individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge, il quale reca ai commi 1 e 3 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto in particolare il comma 9 del richiamato art. 1 il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico e le organizzazioni di categoria più

rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione;

Ritenuta la necessità di svolgere i predetti adempimenti al fine di consentire l'operatività della legge in questione;

Sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989;

Sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Area territoriale di applicazione

I comuni costieri di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, al cui territorio si riferiscono gli interventi previsti dal presente decreto, sono i seguenti:

Friuli-Venezia Giulia (provincia di Trieste) Duino, Aurisina, Muggia, Trieste; (provincia di Gorizia) Grado, Monfalcone, Staranzano; (provincia di Udine) Aquileia, Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, S. Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia, Torviscosa;

Veneto (provincia di Venezia) Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo, S. Michele al Tagliamento, Venezia; (provincia di Rovigo) Porto Tolle, Rosolina, Contarina, Donata, Ariano Polesine;

Emilia-Romagna (provincia di Ferrara) Codigoro, Comacchio, Goro; (provincia di Ravenna) Cervia, Ravenna; (provincia di Forlì) Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;

Marche (provincia di Pesaro) Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro; (provincia di Ancona) Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Senigallia, Sirolo, Loreto; (provincia di Macerata) Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena; (provincia di Ascoli Piceno) Campofilone, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Pedaso, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Benedetto del Tronto, Altidona, Massignano;

Abruzzo (provincia di Teramo) Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto; (provincia di Pescara) Città S. Angelo, Montesilvano, Pescara; (provincia di Chieti) Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca S. Giovanni, S. Salvo, S. Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto;

Molise (provincia di Campobasso) Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli.

Art. 2.

Priorità

Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989, costituiscono criteri prioritari:

il completamento entro il 30 giugno 1990;

l'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree ad alta vocazione turistica;

l'idoneità delle iniziative ai fini del miglioramento complessivo dell'offerta turistica;

lo sviluppo e la riqualificazione della piccola e media impresa anche in forma associata;

l'immediata eseguibilità delle iniziative;

la qualità complessiva del progetto con riferimento agli aspetti tecnici ed in particolare all'abolizione delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli standards europei delle normative antinfortunistiche e di sicurezza;

il rispetto delle caratteristiche ambientali;

la possibilità di fruizione pubblica nel caso di impianti ricreativi e sportivi.

Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989, costituiscono criteri prioritari:

il completamento entro il 30 giugno 1990;

il rilevante interesse culturale;

la stretta connessione con l'attività turistica, intesa sia nel senso della localizzazione in un contesto di spiccata vocazione e caratterizzazione turistica, sia nel senso della destinazione ad ospitare manifestazioni di grande richiamo turistico;

l'immediata eseguibilità delle iniziative;

il rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art. 3.

Parametri e ripartizione dei fondi

I parametri di riparto delle somme di cui all'art. 1, commi 1 e 3, sono così determinati:

per il 40% in base alle presenze turistiche nei comuni costieri;

per il 30% in base al chilometraggio costiero di ciascuna regione;

per il 30% in base al numero di posti letto esistenti nelle imprese ricettive alberghiere ed extra alberghiere esistenti nei comuni costieri; con il limite di lire 64 miliardi per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, e un limite non inferiore a un miliardo per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3,

e danno luogo al riparto come segue:

Regione	Quota disponibile per iniziative ex art. 1, comma 1	Quota disponibile per iniziative ex art. 1, comma 3
Friuli-Venezia Giulia	19.997.220.000	2.940.500.000
Veneto	59.508.930.000	8.751.400.000
Emilia-Romagna	64.000.000.000	9.000.000.000
Marche	29.294.430.000	4.308.100.000
Abruzzo	27.199.420.000	4.000.000.000
Molise	4.000.000.000	1.000.000.000
	204.000.000.000	30.000.000.000

Art. 4.

Programmi regionali

Il programma di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 424/1989, viene trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo entro dieci giorni dall'approvazione, per essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il programma individua di massima tipologie omogenee delle iniziative oggetto dell'intervento pubblico, quantificando possibilmente l'entità dei finanziamenti riservati ad ogni tipologia; individua i poli territoriali che necessitano di maggiori interventi con riferimento alle singole tipologie; determina i criteri di valutazione di impatto ambientale ai fini della verifica della compatibilità delle iniziative col programma medesimo.

La regione, fatte salve le priorità generali di cui all'art. 2 del presente decreto, può inserire nel programma ulteriori criteri di priorità per ogni tipologia di intervento, nonché ulteriori parametri di valutazione.

Art. 5.

Conferenza di servizi

La conferenza di servizi si esprime nei termini e con i poteri previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 424/1989.

La conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, nominata con decreto dello stesso presidente, è composta:

a) dai sindaci o dagli assessori delegati, dei comuni costieri, per le iniziative che interessano i territori dei singoli comuni;

b) dai rappresentanti delle autorità competenti nelle singole regioni in materia di beni ambientali e architettonici, storici, artistici e archeologici, per le iniziative che interessano i territori di rispettiva competenza;

d) dai rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi sede in ogni regione, per le iniziative che interessano i territori di rispettiva competenza;

e) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;

f) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

g) dai rappresentanti delle amministrazioni provinciali;

h) dai rappresentanti delle autorità competenti rispettivamente in materia di vincoli idrogeologici, in materia antisismica;

l) dai rappresentanti delle UU.SS.LL. competenti per territorio;

l) dai rappresentanti di altre autorità tenute ad esprimersi su progetti specifici in base a normative interessanti singole regioni.

Le amministrazioni dello Stato presenti nelle singole regioni e gli altri enti facenti parte della conferenza di servizi, comunicano il nome del proprio rappresentante nel termine di quindici giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 424/1989, per l'approvazione degli interventi da parte del presidente della giunta regionale, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data del provvedimento di costituzione della conferenza di servizi; il predetto provvedimento definisce:

il soggetto beneficiario;
l'iniziativa;
la localizzazione;
l'importo dell'investimento ammesso;
l'importo del mutuo assistito da contributo pubblico;
il termine perentorio di fine lavoro;
le modalità di corresponsione del contributo e i casi di decadenza o di revoca.

Art. 6.

Modalità, procedure e termini

Per le iniziative previste al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 424/1989, il contributo in conto interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo è erogato dagli istituti di credito individuati dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1989.

Ai predetti mutui si applica un tasso annuo di interesse a carico del beneficiario, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al 40% del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, determinato periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, vigente al momento della stipula del contratto definitivo di mutuo.

Il contributo pubblico sui predetti mutui va calcolato in ragione della differenza attualizzata al primo anno di erogazione fra il costo di ammortamento del mutuo al tasso definito nel precedente comma ed il costo di ammortamento del mutuo al tasso di riferimento.

Il contributo pubblico sarà versato direttamente all'istituto di credito in un'unica soluzione all'avvenuta erogazione finale del mutuo, previsa verifica, da parte dell'istituto medesimo, della realizzazione delle iniziative in conformità all'approvazione regionale.

Le opere finanziate sono vincolate alla loro specifica destinazione per tutta la durata dell'operazione di credito secondo le normative vigenti nelle singole regioni.

L'importo dei mutui così agevolati non può comunque superare il 70% della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento, la quale a sua volta non può essere superiore a lire 2.500 milioni.

Sono esclusi dall'intervento pubblico i mutui di importo inferiore a lire 60 milioni.

Per le iniziative previste al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 424/1989, l'intervento pubblico consiste in un contributo in conto capitale.

La misura del predetto contributo non può comunque superare il 70% della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento, la quale a sua volta non può essere superiore a lire 10.000 milioni.

Le domande di finanziamento redatte secondo le vigenti norme sul bollo e sottoscritte in ogni pagina da un rappresentante autorizzato del soggetto richiedente, devono essere presentate alle regioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del programma di cui all'art. 4 del presente decreto e devono contenere gli elementi e le notizie indicati nel prospetto di cui all'allegato *A*.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

Il Ministro per gli affari regionali
ed i problemi istituzionali
MACCANICO

ALLEGATO *A*

Elementi e notizie
da indicare nelle domande di finanziamento

a) Il soggetto richiedente ed il suo rappresentante autorizzato.

b) L'indicazione sintetica del tipo di iniziativa che si intende realizzare, la sua localizzazione ed il costo totale, da intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA.

c) Il contributo richiesto, a seconda che l'iniziativa rientri fra quelle previste dall'art. 1, comma 1, oppure fra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989.

d) Una relazione tecnica illustrativa, con specifica indicazione del termine di ultimazione dei lavori, che non può comunque superare la data del 30 giugno 1991.

e) Un dettagliato preventivo di spesa, con specifica indicazione dei costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda, dei costi per i quali sono stati concessi finanziamenti o agevolazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici e dei costi eccedenti la somma di lire 2.500 milioni per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, e la somma di lire 10.000 milioni per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989; i predetti costi sono esclusi dall'intervento pubblico.

f) Tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative, previste dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione.

g) Il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche.

h) Il rispetto delle caratteristiche ambientali.

i) La dichiarazione che l'iniziativa, alla data di presentazione della domanda, non è realizzata per una quota superiore al 30 per cento e, se proposta da soggetti privati, che non fruisce di finanziamenti o di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.

Alle domande vanno allegati:

a) il progetto esecutivo;

b) per le imprese individuali, le cooperative, le società e le società consortili, certificato di iscrizione alla CCIAA;

c) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora trattasi di strutture ricettive;

d) nel caso che la proprietà del bene o dell'opera su cui deve essere realizzata l'iniziativa non sia in tutto o in parte di proprietà del richiedente, dichiarazione notarile comprovante la volontà del proprietario ad accettare l'intervento medesimo e i vincoli giuridico-economici che ne derivano;

e) nel caso di richiesta da parte di una società consortile in via di costituzione, l'impegno dei contraenti a costituirsi in società nel caso venga ottenuto il finanziamento.

Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989, la domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata dall'istituto di credito prescelto, comprovante l'impegno di massima a concedere il mutuo, l'importo del mutuo medesimo e l'onere a carico dell'intervento pubblico.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 424/1989 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989».

— Per il testo del comma 9 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda la nota precedente.

Nota all'art. 1:

Per il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda precedente nota alle premesse.

Nota agli articoli 2 e 3:

Per il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda precedente nota alle premesse.

Nota agli articoli 4 e 5:

Per il testo del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda precedente nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda precedente nota alle premesse.

90A0811

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1989.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556. convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 571230 in data 23 ottobre 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1989, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi, interamente sottoscritti;

Visto il proprio decreto n. 571391 in data 23 novembre 1989, con cui è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1989 di cui al decreto ministeriale n. 571230 del 23 ottobre 1989 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 18 dicembre 1989 e termineranno il successivo giorno 19, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° novembre 1989 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 ottobre 1989, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia entro il 30 dicembre 1989 con un bonifico di tre giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 41

90A0777

DECRETO 5 gennaio 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 571596 in data 28 dicembre 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1990, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, interamente sottoscritti;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990, di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 17 gennaio 1990 e termineranno il successivo giorno 18, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° gennaio 1990 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 68.497.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 28 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 75

90A0778

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e del nuovo testo del, punto *A)* della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 maggio e 8 giugno 1989 de La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, nonché il nuovo testo della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Viste le lettere numeri 922546, 922755 e 922756, rispettivamente in data 12 e 26 luglio 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, nonché il nuovo testo del punto *A)*, della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

condizioni speciali di polizza regolanti l'utilizzo dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per i contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Assicuratrice edile S.p.a.;

condizioni speciali di polizza regolanti le riduzioni dei premi da applicare alla tariffa CU-COLL - capitalizzazione finanziaria a premio unico, per le forme collettive - approvata con decreto ministeriale 28 settembre 1982;

nuovo testo della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare per i soli contratti collettivi emessi in tariffe.

22 FU (3%): capitale differito con controassicurazione, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

29 FU (3%): rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0775

DECRETO 15 dicembre 1989.

Autorizzazione per La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna, ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata, garantita in un particolare contratto emesso in forma collettiva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 luglio 1989 della società La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare l'aliquota del rendimento della gestione separata garantita in un particolare contratto emesso in forma collettiva;

Vista la lettera in data 20 luglio 1989, n. 922750, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota del rendimento della gestione separata attribuita ad un contratto collettivo emesso in tariffa di assicurazione di rendita differita a premio unico con controassicurazione stipulata con la Cassa di previdenza ed assistenza del personale dipendente delle società La Fiduciaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., Salda di assicurazioni - Società per azioni, Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0776

DECRETO 15 gennaio 1990.

Integrazione dell'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree del territorio nazionale che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle riconosciute di rilevante interesse per il Paese nelle quali dar corso alla ricerca operativa;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983;

Visto il punto 1 della richiamata delibera del CIPE del 22 ottobre 1987 che, tra i minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese, ammette ai benefici previsti dall'art. 9 della legge per la ricerca operativa i minerali di sali alcalini e magnesiaci;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivo decreto del 31 ottobre 1986, che elenca le aree già indiziate per la ricerca mineraria operativa;

Considerato che alcuni sondaggi per ricerche di idrocarburi eseguiti nel territorio del comune di Strongoli (Catanzaro) hanno accertato la presenza nel sottosuolo di mineralizzazioni a salgemma;

Ritenuto di dover integrare l'elenco delle aree già indiziate;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 23 novembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata indiziata ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'area riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra, altresì, gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983 e del 31 ottobre 1986.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

AREA INDIZIATA PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

Area	Regione	Prov.	Comune	Sostanze minerali Prioritarie	Altre
1	Calabria	CZ	Strongoli	Salgemma	—

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 è il seguente:

«Art. 5. — Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'art. 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto art. 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa».

Note alle premesse all'articolo unico:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo.

— Il D.M. 28 luglio 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983.

— Il D.M. 31 ottobre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987.

90A0799

DECRETO 15 gennaio 1990.

Integrazione dell'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree indiziate del territorio nazionale in base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivo decreto del 31 ottobre 1986, che elenca le aree già indiziate per la ricerca mineraria operativa;

Considerato che sono emersi alcuni risultati positivi dalla conclusione della convenzione di ricerca mineraria di base denominata «Sardegna Zona 14 (Preliminare)», stipulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986;

Considerato che sono emersi alcuni risultati positivi dalle convenzioni di ricerca mineraria di base denominate «Zona 14 Area della Sardegna Centro-Orientale» e «Il Complesso Granitoide della Sardegna», stipulate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986, attualmente in corso di svolgimento;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle aree indiziate anche sulla base dei risultati delle ricerche sopra indicate;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 23 novembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate ai sensi dell'art. 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA

REGIONE SARDEGNA

Aree n. prog.	Province	Comuni	Sostanze minerali di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 752/82
1	CA	Decimoputzu, Decimomannu, Uta, Vallermosa, Villaspeciosa	rame
2	CA	Monastir, Nuraminis, Serrenti, Furtei, Segariu, Samatzai, Ussana, Sestu, San Sperate, Guasila	oro
3	NU	Nurri, Orroli	oro
4	SS	Buddusò, Ala dei Sardi	feldspato
5	SS	Osilo, Muros, Cargeghe, Codrongianos, Ploaghe	oro

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 è il seguente:

«Art. 6. — In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo.

— Il D.M. 28 luglio 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983.

— Il D.M. 31 ottobre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987.

Nota all'articolo unico:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo.

90A0800

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Soc. coop.va a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 maggio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Società marmi e affini - S.M.E.A. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio dottor Viscusi Gennaro di Torino in data 22 luglio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Ferro, nato a Torino il 19 ottobre 1935, con studio in Torino, via Juvarra, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0781

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edile cementi armati - Società a responsabilità limitata», in Edolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edile cementi armati - Società a responsabilità limitata», con sede in Edolo (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edile cementi armati - Società a responsabilità limitata», con sede in Edolo (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Loretó Venditti in data 25 aprile 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Albino Giacomo Bonomelli, nato a Valsiviore (Brescia) il

22 novembre 1945, e residente a Montirone (Brescia) in via Dante, 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0782

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.G.E.D. - Coop.va di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», in Lenola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 aprile 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.G.E.D. - Coop.va di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lenola (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.G.E.D. - Coop.va di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lenola (Latina), costituita per rogito notaio dott. Gino Bartolomeo in data 1° aprile 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Umberto Zaffino, con studio in Roma, in via Federico Cesi, 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0783

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agriambiente - Soc. a r.l.», in Este, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 aprile 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Agriambiente - Soc. a r.l.», con sede in Este (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Agriambiente - Soc. a r.l.», con sede in Este (Padova), costituita per rogito notaio dott. Sergio Cardarelli in data 11 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Euro Bertocco, con studio in Monselice (Padova) alla via del Santuario, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0784

DECRETO 25 gennaio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa tecnica restauri a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 gennaio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa tecnica restauri a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa tecnica restauri a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo De Carolis in data 26 giugno 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Giovanni Malinconico, nato a Tolmezzo (Udine) il 25 febbraio 1960 e residente in Latina in via Terenzio, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0785

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada «Bondio Lago» tratto via Pontiglia-Ponte le Ponti da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/49147).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n.57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dal comune, per la realizzazione del tratto di strada da via Pontiglia al Ponte le Ponti su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142, 138, 436, 520, 521, 515, 52, 501, 396, 322, 141, 369, 558, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)* e decreto ministeriale 7 luglio 1960 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985. Si precisa fino da ora che il successivo atto autorizzativo ai sensi della legge n. 1497/39 sarà assunto contestualmente e secondo le procedure seguite per l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/77;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» trattandosi di arteria viaria alternativa all'unica via di comunicazione che non risulta sufficiente a contenere la viabilità creando di conseguenza evidenti disagi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essi sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alle opere in progetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, che gli stessi non contrastano con quanto proposto;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142, 138, 436, 520, 521,515, 52, 501, 396, 322, 141, 369 e 558, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 13 settembre 1986 n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica da parte della soc. SIP - Agenzia di Brescia. (Deliberazione n. IV/49148).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n.57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. S.I.P. - Agenzia di Brescia, per la realizzazione di linea telefonica su area ubicata nel comune di Pisogne, mappali 1573, 1580, 1703, 1415, 1700, foglio n. 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne, mappali 1573, 1580, 1703, 1415, 1700, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pisogne copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0744

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte della Livitur S.p.a. (Deliberazione n. IV/49149).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Livitur S.p.a., per la realizzazione di impianto di innevamento artificiale, su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 37, foglio 31, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel potenziamento degli impianti sciistici, al fine di incrementare il settore turistico e, conseguentemente, quello occupazionale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere in argomento non hanno incidenza sull'immagine del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico che, relativamente a tale zona, non contrastano con quanto in progetto;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappale 37, foglio 31, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0745

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un sottopasso per pista da sci da parte della Livitur S.p.a. (Deliberazione n. IV/49150).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Livitur S.p.a., per la realizzazione di sottopasso per pista da sci, su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 14, 15, foglio 31, e mappale 461, foglio 32, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'eliminare una situazione di pericolo, sia per chi percorre la strada statale n. 301, che per chi percorre la pista, dovuta al contestuale uso di parte della citata s.s.;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, trattandosi di modifica di strada esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico e si è ritenuto l'intervento compatibile in quanto risulta di piccola entità e insistente su un ambito già trasformato dalla s.s. n. 301;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 14, 15, foglio 31 e mappale 461, foglio 32, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0746

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della seggiovia «Palabione-Lago Palabione», da parte della S.I.T.A. S.p.a. (Deliberazione n. IV/49151).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla S.I.T.A. S.p.a., per la realizzazione di seggiovia quadriposto su area ubicata nel comune di Aprica, mappali 184, 185, 186, 188, 189, 198, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella modernizzazione degli impianti di risalita per rispondere ad una sempre crescente domanda turistica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che la seggiovia in questione andrà a sostituire una sciovia esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico e si è ritenuto l'intervento compatibile in quanto insistente su un'area già adibita ad impianti di risalita;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Aprica, mappali 184, 185, 186, 188, 189, 198, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Aprica copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 5 dicembre 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A0747

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1988;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di economia e commercio del 15 marzo 1989;

Vista la delibera del senato accademico del 29 marzo 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 maggio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della Seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 95, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso la Seconda Università degli studi di Roma, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.

Dopo l'art. 447 sono inseriti gli articoli dal 448 al 457 relativi alla scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata come segue:

Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata

Art. 448. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata presso la Seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di Tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 449. — La scuola ha una durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 450. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate del consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di economia e commercio e l'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 451. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica *;

statistica medica *;

biologia generale *;

anatomia e istologia *;

chimica e propedeutica biochimica *;

chimica biologica.

b) secondo semestre:

chimica degli alimenti;

fisiologia umana;

microbiologia e microbiologia clinica *;

geografia economica e sociologica;

tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e alla alimentazione;

igiene;

igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;

fisiologia della nutrizione;

patologia e fisiopatologia generale *;

tossicologia alimentare;

biochimica della nutrizione e del ricambio;

legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;

medicina interna;

gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;

malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;

psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;

merceologia;

tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 452. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

malattie metaboliche e del ricambio;

dietoterapia;

istituto nazionale della nutrizione.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 453. — L'attività pratica comporta, rispetto al tipo di patologia presentata dai singoli pazienti, un controllo accurato di tutte le norme dietetiche relative sia all'introito calorico quotidiano che alle componenti che di questo apporto sono i fondamenti costituenti, da stabilire con il personale docente.

Art. 454. — Il tirocinio, che si svolte sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nel controllo della composizione, igiene e qualità degli alimenti, controllo delle diete, costruzione delle diete in relazione a specifici obiettivi, e ha durata di duecentoottanta ore.

Art. 455. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Lo studente per essere ammesso a sostenere gli esami dell'anno di corso successivo a quello frequentato, deve aver superato tutti gli esami delle discipline relative all'anno di corso che fequenta.

Art. 456. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 457. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il rettore

90A0788

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del 22 aprile 1986 del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia I, del senato accademico del 27 giugno e 12 settembre 1986 e del consiglio di amministrazione dell'8 luglio e 8 settembre 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre 1987;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 511 a 512 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia della prima facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente scorrimento degli articoli della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 511. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

Art. 512. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovra indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 513. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di radiologia.

Art. 514. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 515. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 516. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:
matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, rad. luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche rontgenologia ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati (app.i osteoarticolare, respiratorio, cardiovascolare, digerente, urogenitale, sistema endocrino);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria clinica e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 517. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	60
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiologia ed effetti biologici di energie alternative	»	50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale per immagini	»	100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	25
tecnologia della strumentazione	»	75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica)	»	20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci	»	30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini	»	25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini	»	25
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	25
metodologia clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	75
neuroradiologia	»	50
radiologia pediatrica	»	25
radiologia interventiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità	ore	25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche rontgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini	»	125
metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	»	250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia di studio, semeiotica e clinica nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati	ore	400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica	ore	10
tecnologia della strumentazione	»	40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica . . . . ore 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

immagini strumentali diagnostiche. . » 50

anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini. . . . . » 50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale e clinica . . . . . » 20

anatomia patologica. . . . . » 20

epidemiologia . . . . » 5

indicazione dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari. . . . . » 30

chemioterapia antiblastica . . . . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia . . » 30

dosimetria e piani di trattamento. . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica . . . . ore 70

oncologia chirurgica. . . . . » 30

patologia non oncologica del paziente neoplastico . . . . » 50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica . . . . » 100

tecniche e fasci collimati . . . . » 75

tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in radioterapia onocologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica . . . . ore 300

tecnologie avanzate in radioterapia . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 518. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini: sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico.

Indirizzo in radioterapia oncologica: reparti degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 520 a 523 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni della prima facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento degli articoli della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 520. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni,

negli altri indirizzi di:

b) psicologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di: «medicina legale e delle assicurazioni», «psicopatologia forense» e «tossicologia forense».

Art. 521. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività praticlie guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 522. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia I attraverso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Art. 523. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 524. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 525. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicopatologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 526. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno:*

Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I . . . . . ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali . . . . » 100

tecniche di laboratorio . . . . » 50

Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II . . . . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica . . . . ore 100

medicina legale militare . . . . » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . » 100

emogenetica forense . . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense . . . . ore 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . ore 50

medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Criminologia e psicologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . ore 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II	ore	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II	»	100
tossicologia clinica	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 257. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/ambulatori/laboratori:

obitorio comunale annesso all'istituto di medicina legale prima facoltà di medicina e chirurgia;

laboratori di medicina legale e di tossicologia forense;

ambulatori di medicina legale e di medicina legale militare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Gli articoli da 693 a 700 relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 693. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare laureati specialisti versati nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostiche delle intossicazioni, loro cure e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialisti in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia generale, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 694. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 695. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con le strutture dell'istituto di farmacologia e tossicologia.

Art. 696. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, relativamente all'indirizzo in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia e i laureati in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche relativamente agli indirizzi in farmacologia generale, in tossicologia e chemioterapia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 697. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata.

Art. 698. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

e) Farmacologia clinica;

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

Art. 699. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria	ore	40
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia	»	60
farmacologia cellulare	»	20
farmacologia molecolare	»	20
saggi e dosaggi farmacologici	»	40
tossicologia	»	20
chemioterapia	»	20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale	»	30
immunoFarmacologia	»	20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi	»	30
ecotossicologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica	ore	30
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	30
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale	»	130
farmacocinetica	»	50
farmacologia applicata		

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale	»	30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica	ore	30
statistica medica e biometria	»	50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia	»	30
tossicologia	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale	»	60
farmacocinetica	»	30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica	ore	80
bioetica e legislazione	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di farmacologia clinica

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica	ore	40
metodologia clinica	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale	»	40
farmacologia endocrina	»	20
immunofarmacologia	»	20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica	»	100
neuropsicofarmacologia	»	60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia	»	20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	20
chemioterapia antiblastica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	»	50
anatomia ed istologia patologica	»	50

Tossicologia (ore 100):

teratogenesi e cancerogenesi	»	50
ecotossicologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia:

Tossicologia (ore 350):

tossicologia sistematica	ore	100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico	»	50
tossicologia e terapia	»	100
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di farmacologia applicata:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	»	50
anatomia ed istologia patologica	»	50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia	»	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di farmacologia applicata:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia	ore	50
saggi e dosaggi farmacologici	»	150
farmacologia applicata	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia	ore	40
virologia	»	40
oncologia	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 60):

chemioterapia	»	20
tossicologia	»	20
saggi e dosaggi farmacologici	»	20

Diagnostica e metologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	40
malattie infettive	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica	»	30
immunofarmacologia	»	30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica	»	20
bioetica e legislazione	»	10

Chemioterapia (ore 30):

chemioterapia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica	»	20

Tossicologia (ore 40):

ecotossicologia	ore	20
tossicologia clinica e terapia	»	20

Chemioterapia (ore 300):

Chemioterapia	150
Chemioterapia antiblastica	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 700. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: istituto di farmacologia e tossicologia, istituti di anestesiologia e rianimazione, servizio di tossicologia d'urgenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0786

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1989.

Istituzione della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 il quale dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6 della medesima legge, gli statuti delle Università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per gli anni 1986-90 che prevede l'istituzione nell'Università degli studi di Sassari della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo del 26 ottobre 1989 relativa alla proposta di istituzione presso questa Università della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 22 novembre 1989 relativa all'approvazione della proposta di istituzione della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo del 27 novembre 1989 relativa all'approvazione della proposta di istituzione presso questa Università della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Sassari è istituita la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Con successivo provvedimento lo statuto dell'Università degli studi di Sassari verrà integrato con l'aggiunta dell'ordinamento degli studi del suddetto corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, addì 11 dicembre 1989

Il rettore: MILELLA

90A0787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1990, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie vigenti degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il giorno 15 marzo 1990, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1990.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0752

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale statale «A. Volta» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 34/2 - 11/920 Div. II del 17 ottobre 1989 l'istituto tecnico industriale statale «A. Volta» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal personale docente e non docente del predetto istituto consistente in un buono poliennale del Tesoro 11% al portatore dell'importo di L. 1.000.000, allo scopo di costituire una borsa di studio annuale da intitolarsi — per onorarne la memoria — alla professoressa Maria Clotilde Ragazzoni Torelli, la cui rendita dovrà essere assegnata ad un allievo di cittadinanza italiana, iscritto ad una delle classi del biennio, meritevole per profitto e di modeste condizioni economiche.

90A0756

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Fidingrup S.p.a., in Torino

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fidingrup S.p.a., con sede in Torino, i signori:

1) Cucinella Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

2) Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

3) Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1953, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Roma;

4) Varesio Claudio, nato a Torino il 4 agosto 1961, residente a Coazze (Torino), viale Italia n. 53;

5) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4.

90A0753

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Istituto fiduciario centrale S.p.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Istituto fiduciario centrale S.p.a., con sede in Torino, i signori:

1) Venturi dott. Venturino, nato a Scarlino (Grosseto) l'8 marzo 1928, con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 1;

2) Cici dott.ssa Loredana, nata a Roma il 9 febbraio 1950, capo ufficio statistica presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) Mele cons. Eugenio, nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 12 gennaio 1944 e residente a Roma in via Veientana n. 37;

4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

5) Russo Antonio, nato a San Marco Torinese il 1° giugno 1956, residente a Settimo Torinese (Torino), via G. D. Vittorio n. 11/*b*.

90A0754

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria Mercurio S.p.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Fiduciaria Mercurio S.p.a., con sede in Torino, i signori:

1) Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

2) Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

3) Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1989, vice capo di gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n 2;

4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

5) Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1949, ed ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

90A0755

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Prestiti C.E.C.A. ed in valuta per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbo-siderurgiche

Si dà avviso che il Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A., istituito con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, n. 385 AG, ha aperto la fase attuativa dell'undicesimo programma alloggi sociali C.E.C.A., relativa al periodo 1989-1992.

L'ammontare dei crediti previsti per l'industria carbo-siderurgica italiana è stato fissato dalla commissione delle Comunità europee, in data 10 luglio 1989, in 4.000.000 ECU, per i prestiti a lungo termine tasso dell'1%; e in 120.000.000 ECU per i prestiti in valuta.

I mutui attivati a valere sui fondi propri della Comunità europea sono concessi per un periodo di venti anni ad un tasso annuo dell'1%, compresi i diritti amministrativi, da una delle seguenti banche corrispondenti:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde;
Monte dei Paschi di Siena;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banco di Napoli.

Il regolamento per la concessione dei prestiti C.E.C.A. ed in valuta, nonché i modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso la segreteria del Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A. - Segretariato generale C.E.R. - Ministero dei lavori pubblici - Via Nomentana n. 2, Roma, presso le associazioni tra le imprese carbo-siderurgiche e presso le organizzazioni nazionali delle imprese di costruzione e delle cooperative di abitazione.

Le domande, da formulare in moduli predisposti e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate presso la segreteria del Comitato italiano alloggi sociali C.E.C.A., entro il 30 giugno 1990.

N.B. — Il regolamento e i modelli di domanda sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1990.

90A0806

Classificazione e declassificazione di strade statali nelle province di Milano e Como

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990, n. 2616, le strade provinciali n. 42 «Nuova Valassina» (provincia di Milano) e n. 50 «Valassina» (provincia di Como), costituenti un unico itinerario compreso tra Monza e Suello dell'estesa complessiva di km 29 + 849, vengono classificate statali ed inserite nell'itinerario della strada statale n. 36 «del Lago di Como e dello Spluga».

La strada statale n. 36 assume i seguenti nuovi caposaldi: «Innesto con la strada statale n. 527 a Monza - Nibionno - tratto in comune con la strada statale n. 639 tra Civate e Lecco - Chiavenna - Campodolcino - confine di Stato con la Svizzera al Passo dello Spluga» riducendo l'estesa in km 136 + 218.

I tratti sottesi di ex strada statale n. 36 tra il km 10 + 800 e il km 12 + 340 e tra i km 17 + 341 e 25 + 950 vengono declassificati a strada provinciale e consegnati alla provincia di Milano che ne ha fatto richiesta, con esclusione dei tratti dal km 0 + 000 al km 10 + 800 e dal km 12 + 340 al km 17 + 341 in quanto già consegnati, in qualità di traversa interna, ai comuni di Milano, Sesto S. Giovanni e Monza, superiori a 20.000 abitanti.

Il tratto sotteso di ex strada statale n. 36 tra il km 36 + 950 e il km 48 + 900 viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Como che ne ha fatto richiesta.

Il tratto di ex strada statale n. 36 tra i km 25 + 950 (Usmate) e 35 + 600 (Calco) conserva la qualifica di strada statale di grande comunicazione ed assume la denominazione di strada statale n. 342/dir. «Briantea» con i seguenti caposaldi: «Innesto con la strada statale n. 342 a Calco - Usmate» per l'estesa di km 9 + 650.

Il tratto in comune tra la ex strada statale n. 36 e la strada statale n. 342 compreso tra il km 35 + 600 (Calco) e il km 36 +950 (Brivio) conserva la qualifica di strada statale e viene attribuito alla sola strada statale n. 342 «Briantea».

Il tratto di ex strada statale n. 36 tra il km 48 + 900 e il km 50 + 000 conserva la qualifica di strada statale e viene incorporato, quale prolungamento terminale, dalla strada statale n. 583 «Lariana».

Alla strada statale n. 583 «Lariana» viene variato il caposaldo terminale da «Lecco» in «Pescate» e l'estesa in km 49 + 400.

La strada statale n. 639 «dei Laghi di Pusiano e di Garlate» assume i seguenti nuovi caposaldi: «Innesto con la strada statale n. 342 ad Urago - Erba - tratto in comune con la strada statale n. 36 tra Civate e Lecco - innesto con la strada statale n. 342 presso Cisano Bergamasco» con l'estesa invariata.

90A0790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. One Seven di Monte S. Giusto (Macerata), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 30 luglio 1989, sempreché risulti confermata l'appartenenza della ditta al predetto settore.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende svolgenti la attività industriale di filatura a cardato, tintoria in fiocco, con lanierazione e sfilatura stracci nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio, in provincia di Firenze e nei comuni di Agliana, Cutigliano, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia (vedi classificazione ISTAT voci 431.3, 437 e 439.6), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 12 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Negri Giuseppe & C.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 1° giugno 1984 al 21 febbraio 1988:

   periodo: dal 16 febbraio 1989 al 15 agosto 1989;
   CIPI 4 febbraio 1983: dal 7 giugno 1982;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Su.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), licenziati dal 4 settembre 1985 al 29 agosto 1988:

   periodo: dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
   CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. D.R.M.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 3 agosto 1985 al 24 agosto 1988:

   periodo: dal 19 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
   CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Trali*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 20 settembre 1985 al 14 settembre 1988:

   periodo: dal 10 settembre 1989 al 9 marzo 1990;
   CIPI 28 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
   causa: crisi aziendale;
   primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), licenziati dal 16 ottobre 1985 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 26 febbraio 1986 al 16 agosto 1988:

periodo: dal 12 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Genwire*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 7 dicembre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 3 maggio 1985: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), licenziati dal 29 settembre 1985 al 16 settembre 1988:

periodo: dal 12 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 15 maggio 1985 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandra), licenziati dal 15 marzo 1986:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), licenziati dal 31 gennaio 1986 al 24 luglio 1988:

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 20 luglio 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), licenziati dal 31 gennaio 1986 al 24 luglio 1988:

periodo: dal 21 luglio 1989 al 20 gennaio 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Monfalconesi E. Passero & C.*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), licenziati dal 17 aprile 1983:

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 7 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dall'8 agosto 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino) e stabilimento di Montanaro (Torino), licenziati dal 24 agosto 1986 al 22 agosto 1988:

periodo: dal 17 agosto 1989 al 16 febbraio 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 5 ottobre 1986 al 3 ottobre 1988:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.G.E.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 12 luglio 1986 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Bertero & C.*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino), licenziati dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 3 maggio 1989 al 2 novembre 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Banchieri Industria Mobili*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria) licenziati dal 29 ottobre 1986 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.M.A.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 22 settembre 1986:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Spezzotti Luigi*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, licenziati dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre1987.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.V. Società Industrielle Valdotaine*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 13 marzo 1987 al 12 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), licenziati dal 14 febbraio 1987:

periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laminati Lisert*; appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2, 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), licenziati dal 20 febbraio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 19 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986, dal 17 marzo 1986
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 25 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lombimperia*, con sede in Milano e stabilimento di Imperia, licenziati dal 30 marzo 1987 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Società Tipografica Piemontese* con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 29 ottobre 1987 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 27 ottobre 1989 al 26 aprile 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Kissy Line*, con sede in Gargnano (Brescia) e stabilimento di Gargnano (Brescia), licenziati dal 9 giugno 1987:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

31) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Officine Meccaniche Trentine*, con sede in Trento e stabilimento di Trento, licenziati dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 9 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tecniplast di Pavese Angelo & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 30 settembre 1989 al 29 marzo 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cobra Containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 28 agosto 1987 al 28 febbraio 1988:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

34) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fonderie Safog*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 221.1/2, 223, 224.2; 312 anno 1981 e Istat 309.1/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 16 gennaio 1988 al 16 luglio 1988:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 16 gennaio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;

35) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fonderie Safog* appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 221.1/2 223 224 2 312 anno 1981 e Istat 309.1/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 16 gennaio 1988 al 16 luglio 1988:

periodo: dal 17 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino) e stabilimento di Balangero (Torino), licenziati dal 12 febbraio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1989 al 10 febbraio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *Valbormida*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 221.1/2, 223, 224.2 anno 1981 e Istat 3.09.1/2/3//4/5 anno 1971), con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 28 settembre 1988 al 27 marzo 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;

38) Lavoratori dell'azienda *Valbormida*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 221.1/2, 223, 224.2 anno 1981 e Istat 3.09.1/2/3//4/5 anno 1971), con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 28 marzo 1989 al 27 settembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Barzetti ex Italsnak*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento di Lavis (Trento), licenziati dal 15 aprile 1988 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Decait Industrie Alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 6 aprile 1988 al 7 ottobre 1988:

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 7 aprile 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dal 10 febbraio 1988 al 12 febbraio 1989:

periodo: dal 12 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: al 17 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e San Gillio (Torino) licenziati dal 19 febbraio 1985:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: al 19 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.V.R. - Trino Vercellese resine*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 25 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

44) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sampac*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 24 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

45) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Emmebiemme di Bellocchio Antonio di Anna B. & C.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 29 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Bertolino*, con sede in Mercenasco (Torino) e stabilimento di Mercenasco (Torino), licenziati dall'8 ottobre 1985:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dall'8 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

48) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Pastore*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria), licenziati dal 9 febbraio 1985:

periodo: dall'11 febbraio 1989 al 10 agosto 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

49) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Pastore*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria), licenziati dal 9 febbraio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1989 al 10 febbraio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 29 giugno 1983 al 5 settembre 1988:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isoflux Servomotors*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1983 al 17 giugno 1986:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 27 maggio 1982: dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), licenziati dal 10 settembre 1983 al 22 maggio 1988:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 18 maggio 1989;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), licenziati dal 10 settembre 1983 al 22 maggio 1988:

periodo: dal 19 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emac*, con sede in Torino e stabilimento di Leini (Torino), licenziati dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 26 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 settembre 1988:

periodo: dal 5 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), licenziati dal 28 ottobre 1983 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

57) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 28 febbraio 1984 al 14 agosto 1988:

periodo: dal 9 agosto 1989 all'8 febbraio 1990;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

58) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

59) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 aprile 1984 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 ottobre 1989 al 5 aprile 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

60) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

61) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dal 7 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

63) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.M.V.A.*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), licenziati dal 15 aprile 1984:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dall'8 aprile 1984 al 27 marzo 1988:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 23 marzo 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 22 settembre 1984 al 15 settembre 1988:

periodo: dal 15 marzo 1989 al 14 settembre 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

66) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), licenziati dal 23 novembre 1984 al 14 febbraio 1988:

periodo: dal 13 agosto 1982 al 12 febbraio 1989;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

67) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

68) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), licenziati dal 24 ottobre 1984 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 7 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1980.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 23 maggio 1984 al 2 novembre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pelmoda*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1984 al 18 settembre 1988:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5* con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), licenziati dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1989 al 1° maggio 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comi*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 31 agosto 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di setttore;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 24 ottobre 1985 al 17 ottobre 1988:

periodo: dal 13 ottobre 1989 al 12 aprile 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti nel comune di Iglesias (Cagliari), a decorrere dal 26 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti nel comune di Iglesias (Cagliari), a decorrere dal 26 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: con effetto dal 1° settembre 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.n.c.-Esposito Salvatore*, appartenente al settore fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione (Istat 3.10.01 ora 311.1), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° giugno 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cuma Sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1986 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 31 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.: Ind. stampaggi mat. termoindurenti*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 21 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Refrattari Capasso Carlo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 marzo 1986 al 7 settembre 1988:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *Ditta La Mantia*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dall'11 maggio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dal 25 ottobre 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. AFEM*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2. e 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e stabilimento di Campofelice di Roccella (Palermo), licenziati dal 12 ottobre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Molini Virga*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 12 luglio 1989 all'11 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alaia*, appartenente al settore fonderie di ghisa e acciaio seconda fusione (Istat 3.10.01 ora 311.1), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *Ditta Rendelin*, appartenente al settore riparazioni navali (Istat 361.000/200/300, 463.301), con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *Ditta Rendelin*, appartenente al settore riparazioni navali (Istat 361.000/200/300, 463.301), con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli) , licenziati dal 28 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Basile Raffaele e figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 24 aprile 1987 al 19 ottobre 1988:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Harrold's*, con sede in Frattaminore (Napoli) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 ottobre 1983:

periodo: dall'11 ottobre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), licenziati dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 settembre 1984 al 6 settembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Me.Car. sud di Pasquale Esposito & C.*, appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 26 ottobre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mercurio*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 febbraio 1986:

periodo: dall'11 ottobre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 26 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.T.M. Industria tubi e manicotti*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2, 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), licenziati dal 29 febbraio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.Me.L.*, con sede in Montesarchio (Benevento) e stabilimento di S. Martino Valle Caudina (Avellino), licenziati dal 14 gennaio 1988 al 19 ottobre 1988:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. De Rosa & Di Marino*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 25 luglio 1987 al 25 gennaio 1988:

periodo: dal 25 gennaio 1989 al 24 luglio 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 28 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli), licenziati dal 9 maggio 1985:

periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio A. Diaferia di U. Diaferia*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 25 aprile 1985:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *Ditta Bastanzetti Donato*, appartenente al settore fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione, Istat 3.1001 ora 311.1, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 15 settembre 1986:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 15 settembre 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi del settore.

33) Lavoratori dell'azienda *Ditta Bastanzetti Donato*, appartenente al settore fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione, Istat 3.1001 ora 311.1, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 15 settembre 1986:

periodo: dal 16 settembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi del settore.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Portovesme (Cagliari), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1989 al 5 aprile 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;.
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Genchi di Chiatto Pietro & Fratello*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma, tessuto; suole, tacchi e lastre per calzature in gomma Istat 483 solo produzione sandali, scarpe e tacchi), con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 30 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989:

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Avicola Valigi già Zoo meccanica*, con sede in S. Martino in Campo ex Torgiano (Perugia) e stabilimento di Torgiano di Perugia (Perugia), licenziati dal 31 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Bruscoli*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze), licenziati dal 30 dicembre 1988 al 30 giugno 1989:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 27 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ge.Co.Pre.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari) licenziati dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989

periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989
CIPI 21 dicembre 1988: dall'8 ottobre 1984;.
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biemme-Ti*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 13 marzo 1989 al 12 settembre 1989:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990,
CIPI 27 ottobre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda. *S.r.l.. Calzaturificio Bruno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Intarsitalia*, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli) e Piano di Sorrento (Napoli), licenziati dal 2 dicembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Vires*, con sede in San Miniato (Pisa) e stabilimento di San Miniato (Pisa), licenziati dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 7 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tubi cemento Sicilia*, con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento di Melilli (Siracusa), licenziati dall'8 maggio 1988 al 7 novembre 1988:

periodo: dall'8 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tubi cemento Sicilia*, con sede in Menfi (Agrigento) e stabilimento di Melilli (Siracusa), licenziati dall'8 maggio 1988 al 7 novembre 1988:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori dell'azienda *Ditta Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1989 dal 13 gennaio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Gasparri e Sordi*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena), licenziati dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 7 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.T.M. Orion*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 10 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 15 luglio 1988 al 14 gennaio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

50) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari), a decorrere dal 28 giugno 1983 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 15 gennaio 1989 al 14 luglio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore manufatti in cemento, operanti in zona industriale di Alghero (Sassari) a decorrere dal 28 giugno 1983 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 15 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 20 febbraio 1984 al 3 novembre 1988:
periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 22 marzo 1989 al 24 settembre 1989:
periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 5 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 19 ottobre 1984:
periodo: dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 15 settembre 1984 al 29 ottobre 1988:
periodo: dal 25 ottobre 1989 al 24 aprile 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

56) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 4 ottobre 1988 al 3 aprile 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in comune di Carbonia (Cagliari), a decorrere dal 9 gennaio 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 4 aprile 1989 al 3 ottobre 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
causa: crisi di settore.

Con decreto 19 gennaio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, licenziati dal 1° settembre 1984 al 17 agosto 1988:
periodo: dal 13 agosto 1989 al 12 febbraio 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Moie di Maiolati (Ancona), a decorrere dal 21 settembre 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 10 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 15 agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer* con sede in Sassoferrato (Ancona) solo per gli stabilimenti di: Gubbio (Perugia) e Sassoferrato (Ancona), licenziati dal 19 giugno 1985 all'11 settembre 1988:
periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 29 luglio 1986 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 24 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), licenziati dal 21 marzo 1986:
periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. M. & N. Electronic*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 18 luglio 1986 all'8 luglio 1988:
periodo: dal 5 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Superba*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona, licenziati dal 10 aprile 1986:
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Model Racing*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di: Marina di Montemarciano (Ancona), Rimini (Forlì), Roma, Solara (Milano), licenziati dal 16 marzo 1986:
periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 2 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), licenziati dal 4 novembre 1986:
periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Migliaro (Ferrara), licenziati dall'8 dicembre 1985 al 2 giugno 1988:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

12) Lavoratori licenziati delle aziende del settore produzione tubi in gomma, operanti in comune di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 19 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 dicembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Stools*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Stools*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Agugliano (Ancona) e stabilimento di Agugliano (Ancona), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Midi*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), licenziati dal 6 ottobre 1984:

periodo: dal 30 settembre 1989 al 29 marzo 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *Ditta Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 9 aprile 1984:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorondo (Bari), licenziati dal 14 novembre 1983:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nuova manifattura marchigiana di Taborra M.*, con sede in Monteroberto (Ancona) e stabilimento di Monteroberto (Ancona), licenziati dal 9 ottobre 1984:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 aprile 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Industrie Italtubi* appartenente al settore fabbricazione prodotti in amianto-cemento (fibrocemento) (Istat 243.1), con sede in Torre Annunziata (Napoli) e filiale di Roma, licenziati dal 5 settembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dall'8 settembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabbrica interconsorziale marchigiana concimi prodotti chimici*, con sede in Macerata e stabilimento di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), licenziati dal 29 gennaio 1988 al 31 agosto 1988:

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Maglificio G.M.C. di B. Catani & C.*, con sede in Colline S. Maria Nuova (Ancona) e stabilimento di Colline S. Maria Nuova (Ancona), licenziati dal 20 febbraio 1985:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 20 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1988:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 4 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 2 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dema*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 20 maggio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 29 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. D'Oria Sabino & Figli*, con sede in Maglie (Lecce) e stabilimento di Maglie (Lecce), licenziati dal 22 aprile 1988 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Crumar*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 19 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.L.Me.Fer.*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 24 marzo 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maraldi Mario*, con sede in Bologna e stabilimento di Cesena (Forlì), licenziati dal 26 novembre 1987 al 28 maggio 1988:

periodo: dal 29 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Manifatture Bari*, con sede in Sammichele di Bari (Bari) e stabilimento di Sammichele di Bari (Bari), licenziati dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 6 dicembre 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1989 all'8 aprile 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 7 ottobre 1985:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *Vitellio Luigi ricamificio*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 17 novembre 1987 al 19 maggio 1988:

periodo: dal 20 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 2 dicembre 1987: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 5 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo: dal 29 novembre 1989 al 28 maggio 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.M.P.E.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 19 maggio 1986:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Menstor di Menghini e Storiani*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 14 febbraio 1989 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S. Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carto Sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), licenziati dal 17 marzo 1983 al 24 maggio 1988:

periodo: dal 21 novembre 1989 al 20 gennaio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1984.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Werner Steffen*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Portomaggiore (Ferrara), licenziati dal 12 maggio 1983 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 18 luglio 1989 al 16 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia), licenziati dal 29 novembre 1983 al 9 settembre 1988:

periodo: dal 9 settembre 1989 all'8 marzo 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

41) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Artigianato del Sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), licenziati dal 27 febbraio 1984 al 12 novembre 1988:

periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

42) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Silver Sud*, con sede Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1984 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), licenziati dal 26 febbraio 1985 al 17 novembre 1988:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

90A0692

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la società cooperativa «Murdegu», con sede in Tramatza (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Paolo Salaris il 28 aprile 1975, rep. n. 2470, reg. soc. n. 1509, Tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 la società cooperativa «La Castelvolturnense» a r.l., con sede in Castelvolturno (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo de Falco Giannone in data 23 agosto 1977, rep. 1115, reg. soc. 280/77, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Maria Concetta Ferrara.

90A0757-90A0791

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 la dott.ssa Erminia Diana è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «A.R.F. - Valle piccola» con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 3 agosto 1970, in sostituzione del dott. Nicola Mazzotta.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il rag. Giovanni Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Marilina», con sede in Stornara (Foggia), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 24 marzo 1988, in sostituzione del dott. Lorenzo Murgolo.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il dott. Giuseppe Scasserra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori del Fortore Molisano», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 7 marzo 1988, in sostituzione del dott. Pasquale Bosco.

90A0758

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Ancona dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1990 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Ancona l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

90A0792

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Completamento della ristrutturazione dello stabilimento di Celano della società Nusam

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 2 febbraio 1990, ha autorizzato la cessione a terzi dello stabilimento saccarifero di Celano della società Musam, per il quale, a suo tempo, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il piano specifico di intervento della Ribs S.p.a.

La cessione è subordinata alla condizione che la stessa sia coerente con l'obiettivo della costituzione, nell'Italia centrale, di un polo saccarifero. Il Ministro dell'agricoltura e la Ribs S.p.a. verificheranno che le forme e le modalità dell'alienazione sianó coerenti con il raggiungimento del predetto obiettivo.

Ai fini del completamento della ristrutturazione, prevista nel piano specifico di intervento, e della funzionalità tecnica ed economica dello stabilimento, ritenuta attualmente necessaria per la cessione a terzi e per lo svolgimento della prossima campagna saccarifera, è autorizzata l'immediata realizzazione, nello stabilimento di Celano, di investimenti per l'importo massimo di lire 11.000 milioni. Tali investimenti saranno realizzati per conto della Nusam dall'attuale affittuario; il rimborso da parte Nusam delle spese effettuate a tale titolo sarà assistito da fidejussione, rilasciata dalla Ribs, per l'importo massimo di lire 11.000 milioni in linea capitale, oltre ad IVA ed interessi relativi al debito garantito.

A garanzia di tale fidejussione, la Nusam acconsentirà iscrizione ipotecaria di pari importo a favore della Ribs su detti nuovi investimenti, o altre garanzie che verranno ritenute idonee dalla Ribs.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Strongoli (Catanzaro) della Nusam saranno ricercate le soluzioni di affitto e/o vendita necessarie per la salvaguardia dello stabilimento saccarifero.

90E0793

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi settoriale nell'area dei comuni di Montemarciano e Tavernelle di Serrungarina, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 luglio 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei settori e nei comuni sottonotati, con decorrenza di seguito indicata:

produzione di elementi di costruzione per l'edilizia industriale e residenziale - comune di Montemarciano (Ancona) - luglio 1987;

costruzione di mobili vari in legno - comune di Tavernelle di Serrungarina (Pesaro) - 29 maggio 1987.

90A0794

Reiezioni delle richieste di accertamento della condizione di crisi occupazionale nelle aree di Matera, Casaluce, Casal di Principe, Villa Literno, Frignano, Buccino, Butera, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 18 luglio 1989, non ha riconosciuto la sussistenza della condizione di crisi occupazionale nelle sottonotate aree geografiche, con decorrenza di seguito indicata:

1) area di Matera, per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della tratta ferroviaria Matera-La Martella-Ferrandina, dal 23 agosto 1988;

2) area di Casaluce, Casal di Principe, Villa Literno, Frignano (Caserta), per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione del progetto di «proseguimento dell'asse di andata al lavoro», dal 1° settembre 1988;

3) area di Buccino (Salerno), per il completamento dei lavori concernenti la realizzazione dell'area industriale e relative infrastrutture, dal 15 novembre 1988;

4) area di Butera (Caltanissetta), per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela-5° lotto, dal 12 settembre 1988.

90A0795

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 18 luglio 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Ansaldo S.p.a., con sede in Genova e cantiere di Camugnano (Bologna), dal 17 ottobre 1988;

2) Autogliastra S.p.a. di Tortolì (Nuoro), dal 10 ottobre 1988;

3) Belfatto S.a.s. di Belfatto Domenico & C., con sede in Casoli (Chieti), dal 21 ottobre 1988;

4) Coibesa Thermosound S.p.a., con sede in Arcola (La Spezia) e cantiere presso la centrale termoelettrica di Piombino (Livorno), dal 17 ottobre 1988;

5) General Sider italiana S.p.a. e General Sider Europa S.p.a. di Chieti, dal 28 marzo 1988;

6) Icet industria elettrotecnica S.p.a., con sede in Poggibonsi (Siena) e cantiere presso la centrale termoelettrica di Piombino (Livorno), dal 19 gennaio 1989;

7) Ierace Vincenzo S.r.l. di Potenza, dal 19 luglio 1989;

8) Lavemetal S.p.a. di Patrica (Frosinone), dal 28 luglio 1988;

9) Iannone Licinio & Figli di Gabriele e Lucio & C. S.n.c., con sede in Atessa (Chieti), dal 12 novembre 1988;

10) LTS alluminio S.p.a. di Feltre (Belluno), dal 18 luglio 1989;

11) Mulini Filippo Maione S.p.a. di Catania, dal 1° gennaio 1988;

12) Navalsud S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di S. Giovanni a Teducciò (Napoli), dal gennaio 1985;

13) Pineschi Marino S.r.l., con sede in Arezzo, dal 24 giugno 1988;

14) R.A.S.A. - Realtur S.p.a. di Manfredonia (Foggia), dal 1° luglio 1988;

15) Saida S.p.a., con sede in Milano ed unità presso la Farmoplant di Massa, dal 5 settembre 1988;

16) Santino & Mario Beraud S.p.a., con sede in Milano e cantiere di Camugnano (Bologna), dal 17 ottobre 1988;

17) Simec elettromeccanica S.p.a., con sede in Napoli e stabilimento di Cardito (Napoli), dal 18 luglio 1989;

18) Tecnoceram di Civitacastellana (Viterbo), dal giugno 1987;

19) Tipolitografia Colli S.r.l. di Abbiategrasso (Milano), dal 24 maggio 1988;

20) Tosto & Verga di Tosto G. & C. S.n.c. di Castronovo di Sicilia (Palermo), dal 28 gennaio 1988;

21) Tosto & Verga S.r.l., con sede in Palermo e stabilimento di Castronovo di Sicilia (Palermo), dal 28 gennaio 1988;

22) Zanussi edilizia industrializzata S.p.a. di Spilimbergo (Pordenone), dal 19 luglio 1989.

90A0796

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 18 luglio 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Cartiera del Maglio S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna), dal gennaio 1989;

2) Cartiere Burgo S.p.a., con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento di Tolmezzo (Udine), dal gennaio 1989;

3) Ceramica Serenissima S.p.a. di Casalgrande (Reggio Emilia), dal 3 ottobre 1988;

4) Coats Italia filati industriali S.p.a. di Ascoli Satriano (Foggia), dal novembre 1988;

5) Effegici S.r.l. di Cremona, dal 1° luglio 1988;

6) Industria cartaria cartotecnica italiana S.p.a. - I.C.C.I. di Tolmezzo (Udine), dal 30 gennaio 1989;

7) Lucania resine S.p.a. di Potenza, dal 18 luglio 1989;

8) Minoronzoni S.r.l. di Ponte S. Pietro (Bergamo), dal 20 giugno 1988;

9) Molino cooperativo intercomunale - Soc. coop. a r.l. di Amelia (Terni), dal settembre 1988;

10) Officine Maccaferri S.p.a., con sede in Bologna e stabilimenti di Zola Predosa (Bologna) e Montecorvino Rovella (Salerno), dall'11 aprile 1988;

11) Pastificio Liguori S.n.c. di Gragnano (Napoli), dal 18 luglio 1989;

12) Safi-Conel S.p.a., con sede in Cormano (Milano) e stabilimenti di Cormano e Giussano (Milano), dal 21 novembre 1988;

13) Sinterama S.p.a. di Sandigliano (Vercelli), dal 30 gennaio 1989.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alla società Carbolux S.p.a. di Narni (Terni), dal 26 dicembre 1988.

Il Comitato, con deliberazione adottata nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale alla società F.I.R. - Fabbrica italiana Relè S.p.a. di San Pellegrino Terme (Bergamo), dal 1° agosto 1988.

90A0797

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», in Nimis

Con deliberazione 11 gennaio 1990, n. 61, il dott. Luigi Jannacone con studio in Udine, via Roma n. 36, è stato nominato liquidatore della «Cooperativa agricola Val Cornappo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nimis, sciolta il 29 luglio 1986 con rogito notaio dott. Bruno Panella di Udine, in sostituzione del sig. Giobatta Antoniutti.

90A0762

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Fai della Paganella

Con deliberazione 29 dicembre 1989, n. 17762, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2676/1 in comune catastale di Fai della Paganella dal demanio al patrimonio provinciale.

90A0763

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	**296.000**
	- semestrale	L.	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	**52.000**
	- semestrale	L.	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	**166.000**
	- semestrale	L.	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	**52.000**
	- semestrale	L.	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	- annuale	L.	**166.000**
	- semestrale	L.	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:			
	- annuale	L.	**556.000**
	- semestrale	L.	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**255.000**
Abbonamento semestrale	L.	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 3 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000